Area Brokers Industria

TUTELA LEGALE COVID

Area Brokers Industria

Area Brokers Industria S.p.A.
Corso Venezia, 37
20121 Milano
Tel. 02 8055157
Fax 02 86991329

www.abindustria.it
P.IVA 12216510151
Cap. Soc. Euro 2.210.400,00
Iscrizione RUI N. B000123419
info@abindustria.it

Quando parliamo di COVID-19 e più in generale di «rischio biologico» occorre sottolineare come non si tratti affatto di nuovo rischio per la salute dei lavoratori: il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) vi dedica già da tempo un'apposita trattazione (Titolo X «Esposizione da agenti biologici») e l'Allegato XLVI dello stesso Testo Unico elenca il «Coronaviridae» (a cui appartiene il COVID-19) tra gli agenti biologici classificati.

Siamo di fronte, pertanto, non a nuovi rischi per la salute dei lavoratori, ma ad una forma specifica e peculiare di un rischio noto (il «rischio biologico»), che ha manifestato impatti non facilmente preventivabili e che richiede misure di gestione in grado di mettere a dura prova anche i più evoluti piani di crisis management e business continuity management.

Il rischio biologico associato al COVID-19 nasce come fattore esogeno all'azienda. Il suo ingresso nei luoghi di lavoro comporta una variazione dell'attività produttiva e dell'organizzazione del lavoro, che lo rende fattore endogeno, in qualche misura, quindi, integrato e prevedibile nel contesto dell'attività produttiva.
Ciò determina l'esigenza di adottare specifiche misure di prevenzione in termini di revisione della configurazione degli ambienti - postazioni lavorative, spogliatoi, mense, aree comuni – e delle modalità di lavoro - smartwork, turnazioni, mobilità interna ed esterna.

Prevenire il rischio di contagio è dunque il fattore necessario per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali.
Questo dovrà avvenire, in base al DL n. 33 del 16 maggio 2020, "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio". La mancata osservanza, prosegue il DL, "dei protocolli o delle linee guida, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivitàà fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". L'osservanza di queste norme è anche importante in considerazione dell'art. 42, co. 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia) che equipara l'infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro, a infortunio sul lavoro per causa virulenta.
Tale equiparazione induce a prefigurare casi di potenziali responsabilità, per il Datore di Lavoro e le altre figure della linea datoriale, in caso di mancata o inaccurata adozione delle misure di prevenzione.

Il proliferare di nuove norme e le controversie sul lavoro, sommato poi all'emergenza sanitaria attuale, non possono che aggravare dubbi e litigiosità diventando un ulteriore rischio per le imprese. Questa situazione di incertezza che sta arrecando enormi perdite a persone e imprese, porterà, come normalmente accade nelle situazioni di crisi, alla ricerca di possibili responsabili ai quali imputare la causa dei danni che si sono verificati. L'esponenziale crescita della conflittualità determinerà un'esplosione di richieste danni e l'insorgenza di procedimenti giudiziali che, quale che sia l'esito finale, comportano nel migliore dei casi ingenti costi di difesa.
Come ulteriore fattore moltiplicatore del rischio di controversie giudiziali legate alla pandemia si deve calcolare l'enorme produzione di nuove norme dei vari DPCM, ordinanze di altre autorità (ad esempio regionali o comunali, spesso in contraddizione tra di loro) che cambiano continuamente e alimentano il clima di incertezza con la loro difficoltà di comprensione e interpretazione.

Area Brokers Industria

Area Brokers Industria S.p.A.
Corso Venezia, 37
20121 Milano
Tel. 02 8055157
Fax 02 86991329

www.abindustria.it
P.IVA 12216510151
Cap. Soc. Euro 2.210.400,00
Iscrizione RUI N. B000123419
info@abindustria.it

Cerchiamo di capire nel dettaglio cosa dicono le norme principali e come vengono applicate.

COSA DICE IL DECRETO "CURA ITALIA"

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 42 comma 2: «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa ....La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.»

INAIL Circolare n. 13 del 3 Aprile 2020 – i passaggi fondamentali:
La norma di cui al precedente paragrafo cita l'articolo 42, secondo comma, e chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.
In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche in casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'istituto,
Inoltre è precisato che gli interventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere.

Quindi, chi ha l'onere della prova?
L'onere della prova è a carico del danneggiato, che dovrà quindi provare di aver contratto la malattia durante l'attività lavorativa.

Attenzione! Per quelle professioni ad elevato rischio di contatti ravvicinati (ad es. operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti) è il datore di lavoro a dover provare l'estraneità alla malattia contratta dal dipendente!

In ogni caso ricorda! L'imprenditore nonché datore di lavoro, infatti, ha la responsabilità di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. [Art. 2087 c.c.]...quindi sul tema del contagio da COVID-19 vi è il rischio di incorrere in sanzioni amministrative per violazioni in materia di testo 81/08 e di D.lgs. 231/01

Quindi...
Violare il D.lgs. n. 81/08 è motivo di sanzione penale, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno degli infortuni.

CORONAVIRUS
[COVID-19]
ITALY

Area Brokers Industria

Area Brokers Industria S.p.A.
Corso Venezia, 37
20121 Milano
Tel. 02 8055157
Fax 02 86991329

www.abindustria.it
P.IVA 12216510151
Cap. Soc. Euro 2.210.400,00
Iscrizione RUI N. B000123419
info@abindustria.it

ALCUNI ESEMPI

ESEMPIO 1

Viene riscontrata la positività a Covid-19 ad un dipendente che si ritiene abbia subito il contagio sul luogo di lavoro. Il datore è sanzionabile per una serie di violazioni al Decreto Legislativo 81/08. Può anche essere avviato dal giudice penale un procedimento a carico dell'impresa per violazione del decreto 231/01.

DA RICORDARE

Infortunio sul lavoro Responsabilità del datore di lavoro

...il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Cassazione Penale, Sez. 4, 25 febbraio 2011, n. 4656

ESEMPIO 2

Un tuo dipendente sostiene di aver contratto l'infezione da Covid-19 durante l'orario di lavoro e vi querela. È necessario difendersi contro il procedimento penale instaurato. Se la prognosi supera i 40 giorni, il processo si può avviare d'ufficio anche senza querela del dipendente.

Lo sai che....

- anche se hai una polizza di Responsabilitàà Civile (RC Professionale, RC Operai, RC Terzi, RC Auto) le spese per i procedimenti penali rimarranno a tuo carico in ogni caso?
- nella difesa penale, che tu sia assolto o condannato, le spese legali e peritali rimarranno sempre a tuo carico?
- nelle stime dei costi visti sono da aggiungersi le spese per le perizie? (che mediamente rappresentano un 25%-30% del costo della causa)?

Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell'art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore.

ESEMPIO 3

Un qualsiasi cliente potrebbe chiedere i danni al proprietario di un attività commerciale se prova di aver contratto il virus in uno dei suoi locali perché qualcuno non portava la mascherina, rispettava le distanze o le norme di carattere generale.

Area Brokers Industria S.p.A.
Corso Venezia, 37
20121 Milano
Tel. 02 8055157
Fax 02 86991329

www.abindustria.it
P.IVA 12216510151
Cap. Soc. Euro 2.210.400,00
Iscrizione RUI N. B000123419
info@abindustria.it

Spese di resistenza

Qualora la polizza di RC non copra la fattispecie presa in esame, la polizza di Tutela legale interverrà per resistere in sede legale alle pretese risarcitorie.

ESEMPIO 4

A causa dell'errata interpretazione circa l'elenco delle attività commerciali consentite, ricevete una sanzione amministrativa pecuniaria e la chiusura dell'attività (fino a 30 giorni).
Ritenete di opporvi al provvedimento inflitto.

In ogni caso...

Il DPCM emanato comprende una serie di direttive diversificate rispetto alle attività di impresa, esponendo le aziende ad una forte incertezza sull'applicazione ed interpretazione delle norme.

Lo sapevi che...

Il protocollo di intesa, firmato il 14/03/2020 tra Governo e parti sociali avente come scopo il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aumenta gli obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali la necessaria mappatura dei rischi ai quali il lavoratore potrebbe essere esposto.

Inoltre, l'azienda dovrà, ad esempio:

- farsi carico della fornitura dei sistemi di protezione individuale (es. mascherine, guanti e gel igienizzante mani),
- fornire formazione sull'uso dei medesimi dispositivi ed informazioni utili al proprio personale,
- scrivere un codice di autoregolamentazione sulle distanze e sul corretto uso dei sistemi di protezione, di igiene e di accesso agli spazi comuni,
- far firmare ai dipendenti una dichiarazione che si dovranno astenere a frequentare luoghi di lavoro in presenza di sintomi febbrili,
- far presente agli avventori che sono state effettuate tutte le misure di massima prevenzione per frequentare i locali aziendali,
- presumibilmente misurare la temperatura dei dipendenti,
- garantire l'igienizzazione\sanificazione degli ambienti di lavoro.

Tutto questo si può ricondurre di fatto al D.lgs. 81/2008 con responsabilità penale in carico al Datore di Lavoro.

PER RIASSUMERE...

Il Decreto Legge 18 del 17/3/2020 ha parificato l'infezione da Covid-19 contratta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ad un vero e proprio infortunio.
Ne consegue che troveranno applicazione i principi stabiliti in materia di responsabilità, soprattutto penale, del datore di lavoro, quale soggetto chiamato dalla legge a valutare i rischi per la salute e la sicurezza del personale

Area Brokers Industria S.p.A.
Corso Venezia, 37
20121 Milano
Tel. 02 8055157
Fax 02 86991329

www.abindustria.it
P.IVA 12216510151
Cap. Soc. Euro 2.210.400,00
Iscrizione RUI N. B000123419
info@abindustria.it

e ad adottare le misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica.
Il datore di lavoro potrebbe quindi rispondere, in sede penale, del contagio da Coronavirus del dipendente, nell'ipotesi in cui sia accertato che l'infezione è stata contratta proprio a causa dell'omessa o dell'inadeguata adozione di specifiche misure finalizzate a contenere il contagio da Covid-19 in ambito lavorativo.
In tale ipotesi potrebbe altresì configurarsi una responsabilità amministrativa dell'azienda ai sensi del d.lgs. 231/2001 con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive quali, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

La polizza di Tutela Legale Vi assicura da tutte queste circostanze, coprendo le spese (legali) e l'erogazione di altre prestazioni per far fronte alla difesa dei Vs interessi.
Studiare e personalizzare la migliore copertura in base alle tue esigenze e quelle della tua attività è la soluzione più indicata per affrontare una situazione critica con maggior tranquillità.
Area Brokers Industria è pronta al tuo fianco per aiutarti ad individuare la migliore soluzione per te.

Area Brokers Industria